|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013),

coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in

questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.». (13A09118)

(GU n.264 del 11-11-2013)

Vigente al: 11-11-2013

Capo I   
  
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte

nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni ***(( ... ))***.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Welfare dello studente

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli

negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo,

incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la

frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la

spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di

contributi e benefici a favore degli studenti, ***(( anche con***

***disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio***

***1992, n. 104, ))*** delle scuole secondarie di primo e secondo grado in

possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla

base di requisiti inerenti a:

***(( a) (soppressa); ))***

b) esigenza di servizi di ***(( trasporto e assistenza specialistica***

***anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con***

***disabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del***

***testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ))***

non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni

pubbliche;

c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore

della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo

31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare ***(( entro venti giorni dalla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione ))*** del presente decreto, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le

regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al

comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per

l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei

risultati ottenuti. ***(( Nei successivi trenta giorni ciascuna regione***

***provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la***

***natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino a***

***esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. ))***

4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al

comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei

limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di

stabilita' interno delle regioni.

Art. 2

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il

diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo

statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'

incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al

comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei

limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai

limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

***(( 2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle risorse***

***umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,***

***secondo modalita' da definire con successivo decreto ministeriale,***

***invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti***

***agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo***

***grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di***

***studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei***

***criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi web***

***di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.***

***2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto***

***legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «delle regioni»***

***sono inserite le seguenti: «, oltre al gettito di cui alla lettera***

***b),».***

***2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi***

***antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto***

***legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente:***

***«1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di***

***cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di***

***borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29***

***marzo 2012, n. 68». ))***

Art. 3

***(( Premi ))*** di studio per l'alta formazione artistica, musicale e

coreutica

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le

Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre

1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico

2013-2014, presso le suddette Istituzioni. ***(( I bandi stabiliscono i***

***settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca***

***di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del***

***settore AFAM, ))*** l'importo dei ***(( singoli premi ))*** nei limiti delle

risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle

domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni

e per la valutazione dei candidati.

2. I soggetti di cui al ***(( comma 1 ))*** sono ammessi al beneficio

sulla base dei seguenti criteri:

a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello

studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione

economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 109, e successive modificazioni;

b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche

comprovate mediante autocertificazione;

c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica

della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte.

3. ***(( I premi sono attribuiti ))*** fino a esaurimento delle risorse e

***(( sono cumulabili con le borse di studio ))*** assegnate ai sensi del

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della

graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono

effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca entro il ***(( 31 marzo 2014 attraverso il sito internet***

***istituzionale del medesimo Ministero. ))***

4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3

milioni per l'anno 2014.

Art. 4

Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma

1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'

esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ***((***

***del sistema educativo di istruzione e di formazione». ))***

***(( 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di***

***istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma***

***dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del***

***Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta***

***Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione***

***del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni***

***scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e***

***finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri***

***degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del***

***territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal***

***fumo. ))***

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali

chiusi ***(( e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del***

***sistema educativo di istruzione e di formazione, ))*** comprese le

sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli

istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per

l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette

elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11

novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. ***(( I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste***

***dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per***

***essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del***

***Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I***

***proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli***

***altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno***

***contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per***

***la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione***

***alla salute. ))***

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti

ortofrutticoli ***(( locali, stagionali e biologici ))*** nelle scuole,

elabora appositi programmi di educazione alimentare, ***(( anche in***

***collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto***

***solidale, ))*** anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e

forestali sono definite le modalita' per l'attuazione del presente

comma. ***(( All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma***

***si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e***

***finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza***

***nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))***

***(( 5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della***

***salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la***

***somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti***

***un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli***

***vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,***

***nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri***

***semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina,***

***taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti***

***per tutti coloro che sono affetti da celiachia.***

***5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o***

***maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, nei bandi***

***delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di***

***refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti***

***agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle***

***scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e***

***alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e***

***giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti appaltanti***

***devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti***

***agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e***

***biologica, nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di***

***servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato***

***«dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui***

***prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali***

***integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e***

***cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte***

***e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri***

***semplici. I suddetti bandi prevedono altresi' un'adeguata quota di***

***prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono***

***affetti da celiachia.***

***5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il***

***Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita' da***

***svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la***

***consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento***

***alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche***

***nell'ambito di iniziative gia' avviate.***

***5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come***

***modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso;***

***b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:***

***«10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche per***

***sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione***

***che riporti, in modo chiaramente visibile:***

***a) la dicitura: "presenza di nicotina";***

***b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.***

***10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della***

***presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e***

***private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti***

***della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle***

***modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle***

***ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.***

***10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche per***

***sigarette elettroniche contenenti nicotina che:***

***a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei***

***quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli***

***stessi;***

***b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano***

***espressamente riconosciute dal Ministero della salute;***

***c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di***

***sigarette elettroniche.***

***10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle***

***ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi***

***frequentati prevalentemente dai minori.***

***10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi o***

***ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia***

***oraria dalle 16 alle 19.***

***10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di liquidi***

***o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:***

***a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;***

***b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di***

***film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.***

***10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da***

***10-ter a 10-octies e' punita con la sanzione amministrativa***

***consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000.***

***La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.***

***10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica***

***altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti***

***radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle***

***sale cinematografiche». ))***

Art. 5

Potenziamento dell'offerta formativa

***(( 01. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la***

***valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e***

***liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del***

***Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al***

***fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli***

***sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con***

***gli indirizzi culturali emergenti, nonche' l'adeguamento alle***

***esigenze espresse dalle universita', dalle istituzioni dell'alta***

***formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici***

***superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio***

***e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e***

***liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i***

***relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli***

***indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati***

***regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87,***

***n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono***

***derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))***

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa

negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo

adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico

2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti ***(( dai***

***regolamenti di cui ai decreti ))*** del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti

tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del

primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed

economica» laddove non sia gia' previsto l'insegnamento di geografia.

A tale fine e' autorizzata la spesa di euro ***(( 3,3 milioni ))***

nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della

scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con

particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando

quanto previsto nell'articolo 119 del ***(( codice dei beni culturali e***

***del paesaggio, di cui al ))*** decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e ferma restando la possibilita' di concludere convenzioni con le

Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce

un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei

siti di interesse archeologico, storico e culturale o ***(( nelle***

***istituzioni culturali e scientifiche. ))*** Al concorso possono

partecipare le universita', ***(( le istituzioni di cui all'articolo 2,***

***comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ))*** e le istituzioni

scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei

musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i

rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte

di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati.

Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la diffusione

della cultura possono cofinanziare i progetti. Non puo' essere

finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e le

modalita' di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un

congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul

territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

***(( Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,***

***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le***

***regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))*** Il concorso

e' bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati dai

docenti delle universita', delle ***(( istituzioni di cui all'articolo***

***2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ))*** o delle

istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e

possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei,

l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione

di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di

materiale illustrativo ***(( audio-video e multimediale, anche***

***pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la***

***distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o***

***eventuali editori, ))*** relativi al museo. I progetti devono includere

tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri

diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma

2, la spesa di euro 3 milioni.

4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il

comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno

scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e'

espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla

costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche

statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano

materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica

laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con

proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali

e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte

di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

***(( 4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in***

***collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe***

***a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre***

***mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere***

***straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione***

***scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo,***

***tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e***

***nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita'***

***del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale***

***fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La***

***partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma***

***avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla***

***legislazione vigente. Al suddetto personale e' riconosciuta la***

***valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio***

***nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,***

***lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive***

***modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554***

***del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,***

***negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del***

***Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche'***

***nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione***

***del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle***

***graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio***

***2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al***

***presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno***

***scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono***

***derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza***

***scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di didattica***

***in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto, su proposta del***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito***

***il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' adottato un***

***regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23***

***agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la***

***definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo***

***biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei***

***percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo***

***2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.***

***77. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di applicazione***

***delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.***

***81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero***

***impegnati in attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in***

***laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della***

***sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il***

***regolamento provvede altresi' all'individuazione analitica delle***

***disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate***

***dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.***

***4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19***

***febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «formazione integrale delle***

***bambine e dei bambini» sono inserite le seguenti: «, anche***

***promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi***

***elementi della lingua inglese,». ))***

Art. 6

***(( Contenimento del costo dei libri scolastici***

***e dei materiali didattici integrativi ))***

1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi

contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli

studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

***(( a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del***

***testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di***

***istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al***

***decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti***

***parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del***

***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo***

***1999, n. 275,» ))*** e la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti:

«possono essere»;

***(( b) all'articolo 15 del ))*** decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133:

***(( 01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica»***

***sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e***

***la liberta' di scelta dei docenti»; ))***

1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle

seguenti: «nell'eventuale adozione» ***(( e dopo le parole: «dei libri***

***di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli***

***strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano***

***dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite***

***di spesa,»; ))***

2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I

testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti

solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;

***(( 3) (soppresso); ))***

***(( 3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:***

***«2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la***

***fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti***

***didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie,***

***nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico***

***2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo***

***educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie***

***digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open***

***source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con***

***processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono***

***elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline***

***da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la***

***disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e'***

***affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi***

***di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico***

***e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi***

***in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera***

***didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la***

***distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine***

***dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'***

***e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche***

***adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti***

***nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del***

***Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale***

***Scolastica".***

***2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle***

***risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a***

***legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a***

***carico della finanza pubblica.***

***2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale,***

***definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e***

***favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova***

***generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte***

***che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti,***

***studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche,***

***quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento***

***economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del***

***codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7***

***marzo 2005, n. 82».***

***1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25***

***giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6***

***agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo,***

***si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di***

***secondo grado. ))***

2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto dei libri

scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di

dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti,

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma

complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni

nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di

testo, ***(( anche usati, di contenuti digitali integrativi ))*** e

dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da

concedere in comodato d'uso, ***(( nel rispetto dei diritti patrimoniali***

***dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, ))*** a

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado,

individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica

equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del

numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei

libri agli stessi.

3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da

parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti,

purche' conformi alle Indicazioni nazionali ***(( e alle linee guida per***

***il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli***

***istituti professionali. ))***

Art. 7

Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica,

particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione

dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via

sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra

l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per

gruppi di studenti, ***(( per le scuole di ogni ordine e grado. ))***

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, ***(( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo***

***8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive***

***modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti***

***collettivi nazionali di lavoro in materia ))*** vengono indicati gli

obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, ***(( le***

***linee guida in materia di metodi didattici, ))*** che contemplano

soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti

maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, ***(( anche con***

***percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti***

***stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo***

***e all'italiano come lingua 2, ))*** nonche' i criteri di selezione delle

scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il

medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di assegnazione

delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi ***((***

***della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali***

***ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali,***

***nonche' ))*** di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro,

***(( incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni***

***studentesche maggiormente rappresentative, ))*** tra le cui finalita'

statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e

il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'

le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del

Programma.

***(( 3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo***

***e per le finalita' ))*** di cui all'articolo 1, comma 627, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni

per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, ***((***

***destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al***

***comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale***

***docente coinvolto, ))*** oltre alle risorse previste nell'ambito di

finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita'

coerenti.

***(( 3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione***

***scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse gia' stanziate a***

***legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel***

***tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e***

***sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento***

***dell'attivita' motoria nel piano dell'offerta formativa***

***extracurriculare. ))***

Art. 8

Percorsi di orientamento per gli studenti

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di

studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi

occupazionali per gli studenti iscritti ***(( all'ultimo anno delle***

***scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole***

***secondarie di secondo grado, ))*** anche allo scopo di realizzare le

azioni previste ***(( dal programma europeo Garanzia per i giovani, di***

***cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile***

***2013, ))*** a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto

legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti

modificazioni:

***(( a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:***

***«1-bis. Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento, che***

***eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo***

***delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in***

***materia di contrattazione integrativa»; ))***

b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire»

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ***(( «tra cui***

***le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche***

***maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria,***

***artigianato e agricoltura e ))*** agenzie per il lavoro che intendano

fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli

stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto

dei principi di pluralismo, concorrenza ***(( e trasparenza, ovvero con***

***proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e***

***laboratori»; ))***

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono

sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni» ***(( e dopo le***

***parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «e nell'ultimo***

***anno di corso della scuola secondaria di primo grado»;***

***c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:***

***«2-bis. In presenza di alunni con disabilita' certificata sono***

***previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a***

***offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del***

***percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono***

***strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di***

***primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria***

***di secondo grado»; ))***

d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale

delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di

orientamento poste in essere.».

2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo

14 gennaio 2008, n. 21, ***(( come modificato dal presente articolo, ))***

e' autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro

5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese

di ***(( organizzazione, programmazione e realizzazione ))*** delle

attivita', oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito

di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e

internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per

iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie

di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle

istituzioni scolastiche, ***((sulla base del numero totale degli***

***studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie***

***di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole***

***secondarie di secondo grado. ))***

***(( Art. 8-bis***

***Istruzione e formazione per il lavoro***

***1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente***

***decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del***

***decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio***

***2014, comprendono anche misure per:***

***a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche***

***attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della***

***scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli***

***istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli***

***tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9***

***febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4***

***aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente***

***decreto;***

***b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione***

***nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso***

***misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione***

***regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS***

***nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal***

***Ministero del lavoro e delle politiche sociali.***

***2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della***

***previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,***

***e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di***

***formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle***

***scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il***

***programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato,***

***con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori***

***oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la***

***tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro***

***requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse***

***tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti***

***coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i***

***criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. ))***

Art. 9

Durata del permesso di soggiorno

per la frequenza a corsi di studio o per formazione

1. All'articolo 5, comma 3, ***(( del testo unico delle disposizioni***

***concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione***

***dello straniero, di cui al decreto ))*** legislativo 25 luglio 1998, n.

286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un

corso di studio ***(( di istituzioni scolastiche, universitarie e***

***dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ))*** o per

formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale

di profitto ***(( secondo le previsioni del regolamento di attuazione.***

***Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il***

***termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto***

***dall'articolo 22, comma 11-bis;». ))***

2. Entro sei mesi ***(( dalla data di entrata ))*** in vigore della legge

di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del

***(( regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31***

***agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del***

***testo unico di cui al ))*** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal

quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette

norme regolamentari di adeguamento.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II   
  
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 10

***(( Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale***

***universitaria e detrazioni fiscali ))***

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,

***(( miglioramento, ))*** messa in sicurezza, ***(( adeguamento antisismico,***

***))*** efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica

adibiti all'istruzione ***(( scolastica e di immobili adibiti ad alloggi***

***e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti***

***locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e***

***la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al***

***miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, ))*** per la

programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono

essere autorizzate dal ***(( Ministero dell'economia e delle finanze, ))***

d'intesa con il Ministero dell'istruzione, ***(( dell'universita' ))*** e

della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, ***(( sulla base di***

***criteri di economicita' e di contenimento della spesa, ))*** con oneri

di ammortamento a ***(( totale ))*** carico dello Stato, con la Banca

europea per gli investimenti, ***(( con la Banca ))*** di Sviluppo del

Consiglio d'Europa, ***(( con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa,***

***))*** e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'

bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

***(( Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004,***

***n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli***

***istituti finanziatori direttamente dallo Stato. ))*** A tal fine sono

stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la

durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le

modalita' di attuazione della presente disposizione e del comma 2

sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con il Ministro dell'istruzione, ***(( dell'universita' ))*** e

della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

***(( da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella***

***Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa,***

***sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra***

***il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e***

***le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica***

***formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del***

***decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ))***

***(( 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il***

***Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una***

***relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di***

***avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e***

***sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi***

***del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a***

***8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal***

***presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del***

***decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli***

***ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio***

***dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini***

***dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti***

***elementi informativi alle amministrazioni territorialmente***

***competenti.***

***1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto***

***periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e***

***delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,***

***tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle***

***regioni. ))***

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni,

finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono

esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per

l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni

scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia'

previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera ***(( i-octies), del testo***

***unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto ))*** del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ***(( in materia di***

***detrazione per oneri, ))*** alla medesima lettera ***(( i-octies) ))***, dopo

le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le seguenti:

«nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica e delle universita'», e dopo le parole «edilizia

scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le

disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di

imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

***(( 3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno***

***2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto***

***2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma***

***329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse;***

***b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con decreto***

***del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del***

***Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le***

***modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo***

***precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'».***

***3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno***

***2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto***

***2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le***

***seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai***

***commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al***

***presente periodo,». ))***

***(( Art. 10-bis***

***Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici***

***scolastici***

***1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia***

***di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate***

***entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai***

***sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,***

***da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa***

***sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12***

***del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20***

***marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze***

***differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.***

***2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite***

***delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))***

***(( Art. 10-ter***

***Interventi di edilizia scolastica***

***1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di***

***interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa***

***in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla***

***vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici***

***scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale***

***per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata***

***nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del***

***14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto***

***disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.***

***241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno***

***2014. ))***

Art. 11

Wireless nelle scuole

1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di

euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni

scolastiche statali secondarie, prioritariamente ***(( a quelle ))*** di

secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettivita'

wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a

contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni

scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

Art. 12

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle

istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici,

all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola «Alle» e' sostituita da «Negli anni

scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;

b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico

2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici

2012-2013 e 2013-2014»;

***(( c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:***

***«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per***

***la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e***

***dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche' per la***

***sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente***

***natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro***

***dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza***

***unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto***

***1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli***

***obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.***

***Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico***

***sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine***

***dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo si***

***applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».***

***1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri***

***di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio***

***2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio***

***2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente***

***articolo, nonche' ogni azione di dimensionamento sono adottati previo***

***parere vincolante della Commissione scolastica regionale per***

***l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3,***

***della legge 23 febbraio 2001, n. 38. ))***

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

***(( 3. (soppresso). ))***

Art. 13

Integrazione delle anagrafi degli studenti

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e

l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto

legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014

le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli

studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli

studenti ***(( del sistema educativo di istruzione e di formazione.***

***))***br/>

2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 ***((***

***del presente articolo ))*** e di accesso alle stesse sono definite,

prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di

quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione

dei dati personali.

***(( 2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18***

***ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17***

***dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base***

***delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di***

***loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei***

***dati personali.***

***2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento***

***dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante***

***l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni***

***scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati***

***dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui***

***al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,***

***prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato***

***ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.***

***400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei***

***dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la possibilita'***

***di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la***

***sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe***

***nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente***

***le diagnosi funzionali e gli altri dati.***

***3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si***

***provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie***

***disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o***

***maggiori oneri per la finanza pubblica. ))***

Art. 14

Istituti tecnici superiori

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione»

fino alla fine del periodo.

***(( 1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo***

***il comma 2 e' inserito il seguente:***

***«2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti***

***dalla programmazione triennale comporta la revoca e la***

***redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo***

***1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive***

***modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la***

***valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente***

***articolo».***

***1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli***

***studenti durante la formazione post-secondaria, le universita', con***

***esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con***

***singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti***

***formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito***

***del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di***

***formazione presso le aziende sulla base di un contratto di***

***apprendistato. All'attuazione del presente comma le universita'***

***provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie***

***disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o***

***maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi***

***di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti***

***in apprendistato e dei tutori, le modalita' di verifica delle***

***conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero***

***dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il***

***massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2,***

***comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive***

***modificazioni.***

***2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi***

***o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))***

Art. 15

Personale scolastico

1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio

scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di

certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a

una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia

contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza

finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi

programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse

rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e'

definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di

personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto

conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative

cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di

riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma

414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ***(( come modificato dal***

***presente articolo. ))*** Il piano e' annualmente verificato dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa

con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai

fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie,

fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di

cui all'articolo 39, ***(( commi 3 e 3-bis, ))*** della legge 27 dicembre

1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con

disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, dopo il primo periodo e' ***(( inserito ))*** il seguente: «La

predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici

2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al ***(( 75 per***

***cento e al 90 per cento ))*** ed e' pari al ***(( 100 per cento ))*** a

decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

***(( 2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma***

***2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare***

***una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno***

***percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti***

***dall'applicazione del primo periodo non puo' comunque risultare***

***complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del***

***comma 2. ))***

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad

assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti

vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,

comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ***(( come modificato***

***dal presente articolo, ))*** ferma restando la procedura autorizzatoria

di cui all'articolo 39, ***(( commi 3 e 3-bis, ))***della legge 27 dicembre

1997, n. 449.

***(( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, le aree***

***scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale***

***artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma***

***5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro***

***della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al***

***citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le***

***parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo***

***dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo***

***individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari***

***continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui***

***all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16***

***aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti***

***inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle***

***procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata***

***in vigore della legge di conversione del presente decreto.***

***3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto,***

***ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al***

***triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del***

***decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le***

***aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette***

***graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di***

***istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che***

***non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in***

***relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto***

***dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020.***

***Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati***

***in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e***

***rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. ))***

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) il comma 13 e' abrogato;

2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14»

sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;

3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti

commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma

14»;

b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111 e' abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente

della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le

commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dal

competente ufficio scolastico regionale.

6. ***(( Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente***

***al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione***

***per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche***

***in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19,***

***commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con***

***conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro***

***trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica di***

***assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o***

***in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili,***

***applicazione obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in***

***ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di***

***organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla***

***legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento***

***stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi***

***miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more***

***dell'applicazione della mobilita' intercompartimentale e comunque***

***fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale***

***puo' essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del***

***presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della***

***dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e di supporto***

***alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. ))***

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che

alla data di entrata in vigore del presente ***(( decreto ))*** e' gia'

stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per

motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova

visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate

secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione

dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di

inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a

svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata

la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6. In

tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di

conferma della inidoneita'. Il suddetto personale puo' comunque

chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del

comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai

commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite

alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.

Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca

comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini

dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico

2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su altra

classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso

di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero nella

relativa provincia, ***(( o di permanere negli organici degli uffici***

***tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente***

***della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se gia' utilizzato in***

***tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio,***

***subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o***

***maggiori oneri per la finanza pubblica.***

***9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge***

***10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e' soppresso. ))***

10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle

disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del

Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

***(( 10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo***

***unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e***

***successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I docenti***

***destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il***

***trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra***

***provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di***

***titolarita'».***

***10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo***

***o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64,***

***comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono adottati con***

***decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.***

***))***

Art. 16

Formazione del personale scolastico

***(( 1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con***

***particolare riferimento alle zone in cui e' maggiore il rischio***

***socio-educativo, e potenziare le capacita' organizzative del***

***personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro***

***10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti***

***di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione e***

***aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:***

***a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun***

***alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche***

***attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e***

***per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte***

***dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di***

***istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in***

***particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori***

***criticita';***

***b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di***

***integrazione a favore di alunni con disabilita' e bisogni educativi***

***speciali;***

***c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio***

***socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in***

***particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla***

***didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua***

***2;***

***d) all'aumento delle competenze relative all'educazione***

***all'affettivita', al rispetto delle diversita' e delle pari***

***opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi di genere,***

***in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14***

***agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15***

***ottobre 2013, n. 119;***

***e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei***

***sistemi scolastici;***

***f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di***

***digitalizzazione e di innovazione tecnologica;***

***g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di***

***alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione***

***presso enti pubblici e imprese. ))***

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione

delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso

convenzioni con le universita' statali e non statali e con

associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che possiedano

specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel

rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. ***(( Il decreto***

***disciplina altresi' lo svolgimento delle iniziative di formazione di***

***cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al***

***fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti***

***coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti***

***tecnico-laboratoriali piu' avanzati. ))***

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale

docente della scuola ***(( di ruolo e con contratto a termine, ))*** con

decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto

con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite le modalita' per

l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti

di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in

via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al

periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione

del Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per il

recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale

docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni

per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al

precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo

sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e

dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli

esercizi successivi.

Art. 17

Dirigenti scolastici

1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a livello

nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il

reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante

corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale

dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per

tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla

Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime

autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma

3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive

modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in

numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima

del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo

periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare

il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed

educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea ***((***

***magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente***

***ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo***

***di appartenenza ))*** di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di

un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura

concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e

comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che

superano ***(( l'eventuale preselezione, ))*** e una prova orale, a cui

segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso

la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con

metodi didattici compatibili con ***(( l'attivita' didattica svolta dai***

***))*** partecipanti, con eventuale riduzione ***(( del loro carico ))***

didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei

partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e

la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure

concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei

candidati ammessi al corso.».

***(( 1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a***

***dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del***

***Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio***

***2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56***

***del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi,***

***sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di tali***

***graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli***

***idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del***

***nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo***

***30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del***

***presente articolo. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui***

***all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.***

***449, e successive modificazioni.***

***1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il***

***corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena***

***e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma***

***Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico***

***regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di***

***almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con***

***contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua***

***slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve***

***essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua***

***slovena. La prova selettiva e' prevista solo in presenza di un alto***

***numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua***

***slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui***

***segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono***

***derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))***

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente

comma 1, e' adottato entro quattro mesi ***(( dalla data di entrata ))***

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento

e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite

alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di

spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

***(( 4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.***

***296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il***

***reclutamento dei dirigenti scolastici gia' banditi alla data di***

***entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le***

***disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296***

***del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma***

***8 del presente articolo. ))***

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo

459, commi 2 e 3, ***(( del testo unico di cui al decreto legislativo ))***

16 aprile 1994, n. 297,***(( a decorrere ))*** dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014,

nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente

scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22

novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie

speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13

luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale,

n. 56 del 15 luglio 2011, non si e' ancora concluso con la definitiva

approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello

dei posti banditi con ***(( i suddetti decreti direttoriali, ))*** vacanti

e disponibili, con priorita' per le istituzioni scolastiche con

maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree

caratterizzate da specificita' linguistiche, i docenti di cui al

comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attivita'

d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate

a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla

conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del

decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a

dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica

autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero

dall'insegnamento, ***(( anche in deroga a quanto previsto ))*** dai commi

2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

***(( 5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma***

***1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle***

***istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o***

***bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico***

***titolare. ))***

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari

presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,

conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla

conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per

il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto

direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale,

4ª serie speciale, n.94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con

decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta

ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina

in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite

delle assunzioni gia' autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle

predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a

tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si

procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e'

individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla

relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali

relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'

autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte

sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di

risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e

delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le

necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali ***(( di***

***cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella***

***Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ))***

per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad

annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva

conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia

superiore alle 300 unita', la composizione della commissione ***(( puo'***

***essere integrata, ))*** per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 ***((***

***candidati, ))*** con altri componenti in numero sufficiente a costituire

sottocommissioni, a ciascuna delle quali e' preposto un presidente

aggiunto ed e' assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della

commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel

caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni

non puo' comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a

cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno

2013 e di euro 400.000 ***(( nell'anno 2014. ))***

***(( 8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle***

***disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di***

***giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30***

***maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il***

***processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono***

***aggiunte le seguenti: «, e il processo in materia di integrazione***

***scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia***

***del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi***

***dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». ))***

Art. 18

Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma ***(( 4-undevicies,***

***))*** lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'

autorizzato ad assumere, ***(( a decorrere dall'anno 2014, ))*** i

vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti ***(( di***

***dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del***

***Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella***

***Gazzetta ufficiale ))*** del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami», in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui

all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, ***(( n. 244, e***

***successive modificazioni. ))*** Al relativo onere, pari ad euro 8,1

milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei

risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425,

le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite

da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, ***((***

***come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7***

***settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25***

***ottobre 2007, n. 176, ))*** e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere

dall'anno 2014.

Art. 19

Alta formazione artistica, musicale e coreutica

***(( 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto e' emanato il***

***regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della***

***legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative***

***procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno***

***accademico 2015/2016. ))***

1. Al fine di ***(( consentire il regolare svolgimento delle attivita'***

***per l'anno accademico 2013-2014, ))*** fermi restando il limite

percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, ***(( del testo unico di***

***cui al decreto legislativo ))*** 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in

via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6,

della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di

cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le

graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7

aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4

giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a

esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento

con contratto a tempo indeterminato e determinato.

***(( 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a***

***tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica,***

***musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai***

***fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato***

***almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette***

***istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e'***

***inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2,***

***comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in***

***apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli***

***incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle***

***graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei***

***posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'***

***definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca.***

***3. (soppresso).***

***3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per***

***l'accesso all'area «Elevata professionalita'» o all'area terza di cui***

***all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4***

***agosto 2010, puo' essere assunto con contratto a tempo indeterminato***

***al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime***

***autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma***

***3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive***

***modificazioni. ))***

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti

superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del

sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine

di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'

autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di

euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a

ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri,

definiti con lo stesso decreto, ***(( che devono tenere conto anche***

***della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita'***

***di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo***

***nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica,***

***musicale e coreutica.***

***5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie***

***delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in***

***misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno***

***finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.***

***5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma***

***5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che***

***tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio***

***e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del***

***contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta***

***formazione artistica, musicale e coreutica. ))***

Capo III   
  
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20

Corsi di laurea ad accesso programmato

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e'

abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non e'

applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi

universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

***(( 1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno***

***accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia,***

***odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati alla***

***formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio***

***relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi***

***dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013,***

***pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che,***

***in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente***

***articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto***

***sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di***

***posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di***

***programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a***

***iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto***

***e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento***

***dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero***

***potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe***

***conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di***

***rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono***

***altresi' scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno***

***accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi***

***prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i***

***suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero***

***nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo***

***anno di corso e' effettuata con il riconoscimento, da parte degli***

***atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in***

***insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.***

***1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti***

***ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla***

***quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo***

***comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno***

***accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei,***

***dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in***

***insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.***

***1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al termine delle***

***immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla***

***graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per***

***l'inserimento del voto di maturita' da parte di tutti i candidati che***

***hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano***

***provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal***

***citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.***

***1-quinquies. Le universita' sedi di corsi di laurea in professioni***

***sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi***

***in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico***

***2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i***

***partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014***

***che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente***

***articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera***

***b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.***

***152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del***

***decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi***

***bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto***

***collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti***

***disponibili. ))***

Art. 21

Formazione specialistica dei medici

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

***(( a) all'alinea, ))*** le parole «delle commissioni giudicatrici»

sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) all'esito

delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i

vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di

graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo

757, comma 2, ***(( del codice dell'ordinamento militare, di cui al***

***decreto ))*** legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed e'

determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a

partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre

anni,».

***(( 2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:***

***«3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'***

***e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare***

***entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione***

***specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto***

***del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1°***

***agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta***

***Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti***

***minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando***

***altresi' le classi e le tipologie di corsi di specializzazione***

***medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente***

***comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione***

***specialistica medica.***

***3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come***

***definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli***

***specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del***

***medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli***

***specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al***

***terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare***

***l'ordinamento didattico alla durata cosi' definita. Per gli***

***specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al***

***quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento***

***previgente»;***

***b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da:***

***«determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle***

***seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare***

***annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto***

***dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra***

***il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in***

***medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione***

***specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti***

***per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni***

***e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle***

***attivita' del Servizio sanitario nazionale».***

***2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si***

***svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno***

***delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete***

***formativa, in conformita' agli ordinamenti e ai regolamenti didattici***

***determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi***

***fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6,***

***comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e***

***successive modificazioni. L'inserimento non puo' dare luogo a***

***indennita', compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche***

***sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione***

***vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione***

***specialistica assumono una graduale responsabilita' assistenziale,***

***secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del***

***relativo corso di specializzazione e le modalita' individuate dal***

***tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e***

***con i dirigenti responsabili delle unita' operative presso cui si***

***svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non***

***determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio***

***sanitario nazionale e non da' diritto all'accesso ai ruoli del***

***medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione del presente***

***comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza***

***pubblica. ))***

Art. 22

Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti

dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del

sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ***(( previo parere***

***delle Commissioni parlamentari competenti, ))*** formulata sulla base di

un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che

rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti

componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di

componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»;

b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica»

sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e ***(( le modalita' di***

***selezione ». ))***

2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la

nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino

alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di

persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ***(( del***

***regolamento di cui al decreto ))*** del Presidente della Repubblica 1

febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR

in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta

fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, ***(( del citato***

***regolamento di cui al decreto ))*** del Presidente della Repubblica n.

76 del 2010.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.

213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I nominativi

proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro ***(( due***

***anni ))*** dalla formulazione della proposta».

4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le

nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre

2009, n. 213, ***(( come modificato dal presente articolo, ))*** successive

alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi

prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di

selezione.

Art. 23

Finanziamento degli enti di ricerca

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

la parola «anche» e' sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti

finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli

studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di

funzionamento degli enti o del ***(( Fondo ordinario per gli enti di***

***ricerca o del Fondo per il finanziamento ))*** ordinario delle

universita', fatta eccezione per quelli».

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Finanziamento degli enti di ricerca). - 1. La

ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati

dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno

1998, n. 204, e' effettuata sulla base della programmazione

strategica preventiva di cui all'articolo ***(( 5 del presente decreto,***

***))*** e considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo

conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento

del fondo e soggetta ad incrementi annuali, ***(( dei risultati della***

***valutazione della qualita' della ricerca scientifica condotta***

***dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e***

***della ricerca (ANVUR) ))*** e di specifici programmi e progetti, anche

congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di

assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto

avente natura non regolamentare del Ministro.

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo

ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e

che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa

motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono

essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla

programmazione degli enti.».

Art. 24

Personale degli enti di ricerca

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di

protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e

la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad

assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unita' di

personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in

scaglioni annuali di 40 unita' di personale, nel limite di una

maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, ***((***

***a euro ))*** 4 milioni nell'anno 2015, ***(( a euro ))*** 6 milioni nell'anno

2016, ***(( a euro ))*** 8 milioni nell'anno 2017 e ***(( a euro ))*** 10 milioni

a partire dall'anno 2018.

2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le

variazioni dell'organico strettamente necessarie sono ***(( disposte ))***

ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del

Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni

***(( dalla data di entrata ))*** in vigore del presente decreto.

3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario

annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),

***(( determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24***

***dicembre 2012, n. 228, ))*** e' incrementato degli oneri derivanti dal

comma 1 ***(( del presente articolo.***

***3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del***

***personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,***

***l'INGV puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza***

***pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla***

***data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga puo'***

***essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto***

***e alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti***

***relativi al medesimo tipo di professionalita' da assumere a tempo***

***indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei***

***vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. ))***

4. Gli enti ***(( pubblici di ricerca ))*** possono procedere al

reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti

delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle

procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

Art. 25

Disposizioni tributarie in materia di accisa

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi ***(( e relative ))*** sanzioni penali e

amministrative, ***(( di cui ))*** al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai

prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di

accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8

agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3

del presente articolo.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di

accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate

nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2014:

birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro;

b) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;

alcol etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.».

Art. 26

Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati

all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'

direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli

adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti

dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse

ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e

catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».

2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e

catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni

vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e,

in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o

emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per

le scritture private autenticate a partire da tale data, per le

scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la

registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di

trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le

domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Art. 27

Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata

di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per

l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1

e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,

commi 1 e 3, ***(( 17, commi 1, 8 e 8-bis, ))*** 19, comma 4, 24, comma 1,

e 25 e dal comma 1 del presente articolo, ***(( pari a 13,385 milioni di***

***euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a***

***452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro***

***per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a***

***477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ))*** si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni

di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e

a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante

corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate

derivanti dagli articoli 25 e 26;

b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868

milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28

giugno 2012, n.92.

c) identica;

d) quanto a ***(( 1 milione di euro ))*** a decorrere dall'anno 2014

mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati

all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui

all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione

«Istruzione universitaria»;

***(( e) quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di***

***euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno***

***2015, ))*** mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti

rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria»

della missione «Istruzione universitaria»;

f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni

di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a

6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante ***(( corrispondente***

***))*** riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica

e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27

dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |